

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Le motivazioni del diniego di accesso contenute nella nota del 21 settembre u.s. sono, invero, destituite di giuridico fondamento. L'interesse ad accedere, infatti, ricorre ogni qual volta il richiedente rappresenti la titolarità di una situazione giuridica sufficientemente differenziata rispetto a quella del quisque de populo; nel caso di specie la suddetta titolarità è comprovata dalla circostanza che alla utilizzazione nella sede di aspirava anche l'odierno ricorrente, come da domanda espressamente rivolta all'amministrazione. Di conseguenza il ricorrente aveva un indubbio interesse a verificare se la prof.ssa avesse i titoli per l'assegnazione a detta sede, al fine di poter poi valutare l'opportunità di tutelare in via giurisdizionale la propria aspettativa ad ottenere la chiesta sede di servizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.contro

Amministrazione resistente: Regione Siciliana –Assessorato Regionale del Lavoro – U.O. Centro per l'Impiego n. 19 – Misterbianco

Fatto

Il Sig.ha chiesto, in data 20 settembre 2006, tramite il proprio legale, all'amministrazione resistente di poter accedere a "copia dei documenti attestanti che la propria figlia maggiorenne....., nata a Catania il....., e residente inVia, espletava, già da tempo, attività lavorativa retribuita".

A motivazione dell'istanza, il ricorrente afferma che i documenti richiesti sono necessari per "proporre una successiva azione giudiziaria, dinanzi al Tribunale civile di Catania, volta alla revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 805/2003, nella parte in cui lo obbligavano a corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia Ornella, per l'importo di euro 199,00".

In data 4 ottobre 2006, l'U.O. - Centro per l'Impiego n. 19 di Misterbianco- ha negato l'accesso ai documenti richiesti con la seguente motivazione: " con riferimento alla nota del 20.9.2006 di codesto studio legale siamo impossibilitati a fornire la documentazione in quanto la lavoratrice non ha dato allo scrivente alcuna autorizzazione alla diffusione di quanto richiesto".

In data 30 ottobre, il sig.ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità del diniego di accesso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/1990 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di una Regione .

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

*Alla sig.ra***OGGETTO:** *Richiesta di parere.*

La sig.ra....., con nota del 10 novembre 2006, ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo ad una sua richiesta di accesso alla documentazione amministrativa, inviata il 19 agosto 2005 all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La suddetta richiesta di accesso ha ad oggetto notizie e provvedimenti riguardanti la patente auto del sig.e la relativa motivazione, secondo quanto indicato nella citata nota del 10 novembre u.s., è da riferire all'esigenza di tutelare e difendere i propri diritti, essendo stata la richiedente investita, in un incidente stradale, dall'autovettura guidata dal suddetto, in data 23 luglio 2003.

Il Ministero dei Trasporti a tutt'oggi non risulta aver dato seguito all'istanza di accesso della suddetta.

L'istanza di accesso della sig.raè sufficientemente motivata riguardo l'interesse ad accedere alla documentazione richiesta e risulta dagli atti che l'istante ha un interesse personale e concreto rivolto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

La Commissione ritiene, quindi, che la richiesta di accesso debba essere accolta.

*Roma, 20 novembre 2006**IL PRESIDENTE*

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza**Fatto**

Il Sig., primo dirigente della polizia di Stato, in data 26 settembre 2006 ha ricevuto la scheda di valutazione personale per l'anno 2004, compilata dall'amministrazione di appartenenza. Dal confronto con la precedente scheda redatta per l'anno 2003, il ricorrente notava una variazione "al ribasso" del punteggio assegnatogli pari a punti 2,5 (la valutazione per il 2003 era stata pienamente conforme con punti 103; nel 2004 conforme con punti 100,5). In data 5 ottobre 2006, l'odierno ricorrente presentava richiesta di accesso preordinata a conoscere "i fatti e i motivi" posti a fondamento di tale variazione peggiorativa nell'attribuzione del punteggio per il 2004. In particolare, il chiedeva di poter accedere ai documenti del proprio fascicolo personale, alle schede valutative personali nonché al fascicolo di "massima" contenente "la normativa e le circolari ministeriali per la trattazione e redazione delle schede valutative dell'attività dei Dirigenti".

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta richiesta nei trenta giorni successivi, con ricorso in data 13 novembre (pervenuto il 21 novembre) il Sig. ha presentato ricorso a questa Commissione per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ed adottare le conseguenti determinazioni. A sostegno del gravame il ricorrente adduce di non essere stato messo in condizione di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione e, conseguentemente, di volerne essere edotto al fine di valutare la possibilità di ricorrere contro il provvedimento in questione.

Diritto

Il diritto di accesso, come noto, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima

ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto (fascicolo personale e schede valutative anch'esse personali), afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al dr. In questo senso, pertanto, appare illegittimo il silenzio tenuto dall'amministrazione e contro il quale il dr. ha presentato ricorso. Anche la richiesta di accesso concernente la normativa e le circolari ministeriali poste alla base del provvedimento attributivo del punteggio, ove esistenti, sono da ritenere accessibili, atteso che su di esse, verosimilmente, l'amministrazione resistente si è basata per abbassare il punteggio da 103 a 100,5 e dunque costituiscono documentazione rilevante ai fini della proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale da parte del dr.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Resistente: Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di Potenza**Fatto**

I sig. ri, tramite il proprio legale avv., nella loro qualità di eredi del sig. deceduto a, hanno chiesto alla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di Potenza l'accesso alla "documentazione amministrativa di ispezione e controllo inerente l'UTE 14 della SATA di Melfi, presso la quale il sig. svolgeva, dal 6.4.1994, attività di operaio".

La Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza negava l'accesso affermando genericamente che "dall'esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il sig. è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di Melfi)".

Avverso il diniego di accesso il sig., tramite il proprio legale avv., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando l'illegittimità del diniego considerato che "la documentazione concernente i procedimenti penali è sottratta all'accesso nei limiti in cui è coperta dal segreto istruttorio".

Diritto

Come risulta dall'esposizione in fatto, l'accesso alla documentazione richiesta è stato negato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza sulla base di una affermazione generica: "dall'esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il sig. è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di Melfi)".

Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione e del giudice amministrativo, il diritto di accesso viene meno soltanto “quando gli atti di cui trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale ‘gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari’. La rilevanza escludente del segreto è espressamente stabilita dall’art. 24, co. 1, lett. a, della L. 241/90” (cfr. C.S., sez. IV, n. 1091 del 13.7.98, T.a.r. Veneto, I, n. 1267/05; T.a.r. Veneto, I, 27 aprile 2006 n. 1130). Peraltro, il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego all’accesso dei documenti, fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro (cfr., T.A.R. Sardegna - Sezione II - Sentenza 28 settembre 2004 n. 1435).

Nel caso di specie, l’Amministrazione interessata si è limitata ad affermare “dall’esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il sig. è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di Melfi)”.

Come si legge nel ricorso del sig., tra l’altro, “non è dato sapere se siano ancora in corso indagini o se sia stata disposta archiviazione , il che è in dubbio trattandosi di un procedimento risalente nel tempo”.

Considerata la genericità della risposta dell’Amministrazione interessata, è necessario conoscere, ai fini della decisione del presente ricorso, a) se il processo penale è ancora pendente; b) quali documenti sono stati inviati dall’Amministrazione alla Procura della Repubblica; c) se vi siano documenti sulla vicenda in possesso di codesta Amministrazione , non acquisiti dal giudice penale con specifico provvedimento di sequestro.

PQM

La Commissione, non definitivamente pronunciando , dispone che Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di Potenza, provveda entro quindici giorni, agli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....**contro****Resistente:** Corte dei Conti – Ufficio per la Gestione del contenzioso del lavoro**Fatto**

Il sig., collaboratore economico finanziario, in servizio presso la Sezione regionale di controllo per la della Corte dei Conti, premesso di aver chiesto all'amministrazione di appartenenza un "tentativo obbligatorio di conciliazione", ha chiesto l'accesso "degli atti amministrativi e dei relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione".

La Corte dei Conti negava l'accesso affermando che " in materia di contenzioso del lavoro l'Istituto opera non in quanto pubblica amministrazione, bensì alla stregua e con i poteri del privato datore di lavoro. Ciò vale ad escludere l'applicabilità delle norme di cui alla legge n. 241/90, essendo assente il presupposto di tale applicabilità, ossia l'esercizio di un potere amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento".

Avverso il diniego di accesso il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come è noto, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d), della legge n. 241 del 1990, deve intendersi per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”

Di conseguenza, il diniego opposto dalla Corte dei Conti contrasta con le disposizioni della suddetta legge n. 241 del 1990.

Si rileva, peraltro, in via preliminare, che la richiesta d'accesso riguarda “ gli atti amministrativi e i relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione” del sig.

E' necessario quindi comunicare il ricorso ai controinteressati , affinché possano presentare a questa Commissione , nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita la Corte dei Conti a provvedere alla comunicazione del ricorso ai controinteressati nei modi di legge .

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Liceo-Ginnasio

Fatto

La Signora, docente a tempo indeterminato in servizio presso Liceo-Ginnasio, con nota del 6 ottobre 2006, ha presentato al competente dirigente scolastico una richiesta volta ad ottenere la copia integrale del verbale del Collegio dei docenti del 5 ottobre 2006, per verificare l'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa 2006/2007, prevista all'ordine del giorno di quella stessa riunione.

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, la signoraha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Liceo-Ginnasio, in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio della copia richiesta.

Successivamente, in data 1 dicembre 2006, la ricorrente ha trasmesso alla scrivente Commissione una nota nella quale l'amministrazione ha precisato che il mancato rispetto della data di scadenza per l'adempimento dell'esercizio del diritto di accesso è stata dovuta solo ad un mero errore materiale.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per carenza sopravvenuta d'interesse.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Comune di

Contro

Amministrazione resistente:Terna s.p.a.

Fatto

Il Comune di, in persona del Vice sindaco, ha chiesto, in data 10 luglio 2006, alla societàs.p.a. , di conoscere la data di completamento della procedura di appalto di lavori relativi alla costruzione dell'elettrodotto " nonché l'esistenza di una perizia geologica preventiva allo svolgimento dei lavori. Specifica l'amministrazione comunale che la richiesta di accesso, esercitata ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 195 del 2005 relativo all'accesso in materia ambientale, è finalizzata a tutelare i diritti e le facoltà spettanti al Comune stesso.

A seguito dallo scadere del termine dei trenta giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio rigetto, il vice sindaco del Comune di, ha presentato il medesimo ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed al difensore civico regionale, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo ai predetti organi di intervenire con urgenza.

Il difensore civico della regione Abruzzo, con nota del 27 novembre, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione circa la determinazione dell'organo competente a decidere in caso di ricorso avverso il diniego di accesso da parte di "soggetti di diritto pubblico" diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, nonché nei confronti delle determinazioni di "soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario". Evidenzia, infatti, il difensore civico che la legge n. 241 del 1990, art. 25, sembrerebbe individuare in modo puntuale gli ambiti di competenza del difensore civico e della

scrivente Commissione, lasciando prive di tutela amministrativa le determinazioni con le quali gli altri soggetti su indicati negano o differiscono il diritto di accesso.

Diritto

In via preliminare, si osserva che la Terna s.p.a è la società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale. Si tratta, dunque, di una società che gestisce un servizio pubblico la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza, (v. C.d.S. Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873, C.d.S. Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5)., trattandosi di "attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990. Nel caso in esame trattandosi di una società che opera sull'intero territorio nazionale, si ritiene che la competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di accesso spetti alla Commissione e non al difensore civico.

Passando all'esame del merito della questione si ritiene che, atteso che i lavori di costruzione dell'elettrodotto 150 KV Morino – Canestro si svolgono sul territorio del Comune ricorrente, il medesimo sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che i documenti richiesti siano accessibili e che il ricorso del comune sia fondato, attesa l'ampiezza riconosciuta all'accesso in materia ambientale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte entro trenta giorni.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

contro

Resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**Fatto**

Il sig., con ricorso in data 7.11.2006, riferisce di aver chiesto all'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri "estrazione di documentazione a cui l'interessato è risalito a ritroso allo scopo d'individuare ed attribuire dirette responsabilità all'Unità Organizzativa ed al Funzionario incaricato responsabile della istruzione e trattazione di un ricorso straordinario risultato 'anonimo e ignoto' avente per riferimento 'liquidazione onorari professionali' mai promosso, inoltrato, sottoscritto dallo scrivente, ma dal quale è comunque scaturito il parere di rigetto del Consiglio di Stato 3^a Sezione".

Il suddetto sig. aggiunge che in più occasioni ha cercato di avere chiarimenti e spiegazioni sulla vicenda sin dal 10.4.2003 e da ultimo con RAR del 29.9.2006: i suoi tentativi, peraltro, sono risultati vani per i "perduranti silenzi dell'Amministrazione".

In particolare, con istanza di accesso in data 29.9.2006, il suddetto ha chiesto l'accesso dei seguenti documenti:

- "1) f.n.—.....dell'11.02.2003;
- 2) foglio di protocollo sconosciuto, comunque esistente, con cui lo SM—UFFICIO PERSONALE MARESCIALLI ha trasmesso a risalire, in restituzione all'Ente di provenienza, il Parere n.datato 15.01.2002 (congiunto al Parere n. 583/2001) del Consiglio di Stato – 3^a sezione, promulgati con DPR 25.07.2002"

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Sig. ha chiesto l'accesso a documentazione attinente un ricorso straordinario per la "liquidazione onorari professionali" che risulterebbe da lui proposto .

In base a quanto prospettato nel ricorso ed in assenza di una determinazione espressa da parte di codesta Amministrazione, il ricorrente risulta, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti sopraindicati , di cui ha chiesto l'accesso

Pertanto,

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: sig.

Contro

Amministrazione resistente: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Fatto

Il Difensore civico della regione Lazio, ha inviato, in data 27 novembre 2006, una nota alla scrivente Commissione, con la quale espone di avere ricevuto, in data 28 luglio 2006, successivamente integrata con nota del 13 ottobre 2006, un esposto dal sig., legalmente rappresentato e difeso dall'avv. Espone il legale rappresentante nel ricorso che il sig., quale partecipante ad una procedura concorsuale per l'ammissione a 148 allievi al primo anno del 188 Corso dell'Accademia Militare di Modena, anno accademico 2006/2007, ha presentato istanza di accesso agli atti relativi ai test di prova del predetto concorso e che l'amministrazione ha concesso l'accesso a tutte le schede ad eccezione di quelle relative ai quiz, dal momento che queste ultime sono sottoposte al divieto di accesso per 50 anni.

Avverso tale diniego il legale rappresentante ha presentato ricorso al Difensore civico della regione Lazio, il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, l'art. 12, comma 4, lett. b) stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, sulla base del ricorso inviato al Difensore civico sembra che l'amministrazione abbia negato l'accesso ai documenti richiesti sulla base di un provvedimento espresso. Pertanto, l'allegazione del provvedimento impugnato sarebbe stata fondamentale poichè dalla motivazione apposta al medesimo la Commissione avrebbe potuto trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso.

Inoltre, la legge n. 241 del 1990, art. 25, stabilisce che il rimedio amministrativo innanzi al Difensore civico o la scrivente Commissione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dal diniego espresso o tacito, tuttavia poichè l'odierno ricorso non indica né la data di